

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI REGOLAMENTO

Sommario

- Articolo 1 Istituzione della Commissione Provinciale espropri
- Articolo 2 Compiti della Commissione
- Articolo 3 Composizione della Commissione
- Articolo 4 Funzionamento della Commissione
- Articolo 5 Ufficio di Segreteria
- Articolo 6 Attività della Commissione
- Articolo 7 Trattamento economico
- Articolo 8 Norma finale

Articolo 1

Istituzione della Commissione Provinciale espropri

Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita nella Provincia di Arezzo - ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regione Toscana n. 30 del 18 febbraio 2005 - la Commissione Provinciale Espropri, di seguito denominata in breve "Commissione".

La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Arezzo.

Articolo 2

Compiti della Commissione

La Commissione:

- ai sensi dell'art. 41 – comma 4 – del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
- ai sensi dell'art. 20 - comma 3 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, offre la propria consulenza all'autorità espropriante in ordine alla determinazione in via provvisoria della misura dell'indennità di esproprio, ai fini dell'emanazione del decreto di esproprio;
- determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 21 - comma 15 – del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e

nei casi previsti dall'art. 10 della L.R.T. n. 30/2005;

- determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 22 - comma 5 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, nel caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria;
- determina, qualora richiesto, il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, ai sensi dell'articolo 48 - comma 1 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001;
- determina, in caso di disaccordo tra le parti, l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 50 - comma 2 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001;
- adempie ad ogni altro compito o funzione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 3

Composizione della Commissione

La Commissione è composta:

- a. dal Presidente della Provincia, che la presiede, o da suo delegato;
- b. da un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
- c. da un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Provincia e da essa designato;
- d. da un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del Comune di Arezzo e da esso designato;

- e. da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

In corrispondenza di ciascun componente sopra indicato, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

Il provvedimento di costituzione della Commissione, adottato con decreto del Presidente della Provincia, è comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Commissione resta in carica cinque anni e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge. I membri non possono essere confermati più di una volta.

In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i membri di cui al comma 1 lettere b, c, d, e, decadono dalla carica. Il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione, che avviene negli stessi modi di cui al comma 3. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decadenza o di decesso.

Articolo 4

Funzionamento della Commissione

Nell'adempimento dei compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché alle direttive emanate dalla Regione.

La Commissione è convocata - per gli adempimenti di cui al successivo

articolo 6, nonchè ogni volta che ne ravvisi la necessità - dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso con qualsiasi mezzo che consenta di acquisire ricevuta o, comunque, provarne l'avvenuto ricevimento.

La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Con la stessa procedura di cui al comma precedente, il Presidente convoca la Commissione in caso d'urgenza.

Per le deliberazioni concernenti la determinazione delle indennità commisurate al valore agricolo, occorre la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste.

La Commissione valuta, inoltre, l'opportunità di convocare - per la mera audizione - il legale rappresentante dell'Ente espropriante o suo delegato, nonché la parte che ha attivato la Commissione stessa.

Articolo 5

Ufficio di Segreteria

Per coadiuvare la Commissione nell'assolvimento degli adempimenti

amministrativi e per curare la conservazione dei registri e degli atti in genere, è costituito presso la sede della Provincia un Ufficio di Segreteria, cui è assegnato il personale necessario.

Il Segretario della Commissione - scelto dal Presidente fra i dipendenti dell'Ente competenti in materia – ha il compito di:

- partecipare ai lavori della Commissione, al fine di redigere i verbali delle riunioni. Il verbale della seduta precedente, sottoscritto dal Presidente, è inserito all'ordine del giorno ed approvato dalla Commissione nella seduta successiva;
- curare l'effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii o depositi attribuiti dalla normativa vigente alla competenza della Commissione;
- curare i rapporti tra la Commissione e i richiedenti, nonché i rapporti con la Regione;
- predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della Commissione;
- curare la raccolta dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla Commissione e trasmetterli, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione;
- sovrintendere alle funzioni di protocollo, gestione e archiviazione di tutta la documentazione relativa all'attività della Commissione. Tutti i documenti che pervengono all'Ufficio di Segreteria vengono registrati con un apposito sistema di protocollo, che servirà di riferimento per la pratica.

- curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all'efficiente funzionamento della Commissione stessa.

Articolo 6

Attività della Commissione

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi e a darne pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito informatico della Provincia di Arezzo, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti; analogamente procede in caso di domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo della retrocessione e nel caso di consulenza in ordine alla determinazione in via provvisoria della misura dell'indennità di esproprio.

I termini di novanta e trenta giorni previsti dal comma precedente sono abbreviati rispettivamente a trenta e dieci giorni nel caso di richiesta di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 22 - comma 5 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001.

Le determinazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.

Articolo 7

Trattamento economico

Ai componenti della Commissione spetta una indennità di presenza, nel limite massimo di € 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giornata di partecipazione alle sedute, le quali, comunque, non possono essere superiori a sei per ogni mese. Tali indennità sono liquidate trimestralmente dalla Provincia.

Per ogni richiesta di valutazione è prevista l'istituzione di un diritto fisso di segreteria, da determinarsi anno per anno, a carico del soggetto richiedente, ad esclusione dell'Amministrazione provinciale.

Tale diritto sarà accreditato sul bilancio della Commissione.

Articolo 8

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e alla L.R.T. n. 30 del 18 febbraio 2005 e loro modifiche ed integrazioni, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D.P.R. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).